SENATO DELLA REPUBBLICA

— VI LEGISLATURA ———

(N. 934-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SCELBA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973 (V. Stampato n. 1134)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro della Sanità
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
e col Ministro della Marina Mercantile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1º marzo 1973

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame prevede la ratifica di una « convenzione europea », redatta cioè sotto gli auspici del Consiglio d'Europa, per dare disciplina uniforme e su base europea alle norme sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

Tutte le norme sono dirette ad evitare, nella misura del possibile, ogni sofferenza agli animali trasportati, per via di terra, di mare o d'aria, e i cui viaggi durano spesso parecchi giorni. Le norme sono semplici e chiare, e non richiedono illustrazioni.

La durata della convenzione è prevista a tempo indeterminato, ma può essere denunziata con preavviso di sei mesi.

Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, è stato esaminato dalla Commissione affari esteri nella seduta del 22 marzo, che ha autorizzato il relatore a chiederne l'approvazione all'Assemblea.

E pertanto il relatore si onora di chiedere la vostra approvazione.

Scelba, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 48 della Convenzione stessa.